



Ministero per i beni e le attività culturali

Il Soprintendente archivistico e bibliografico

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota di questa Soprintendenza prot. n. 0003477 dell'11 dicembre 2018 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO delle memorie e documenti presentati dai proprietari con email del 7 gennaio 2019, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio degli ingegneri Aldo Romaro (Piove di Sacco 1897 – Padova 1970), Giorgio Romaro (Genova 1931 - Teolo 2014) riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs. 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che l'archivio degli ingegneri Aldo Romaro (Piove di Sacco 1897 – Padova 1970), Giorgio Romaro (Genova 1931 - Teolo 2014)

costituito da progetti, relazioni di calcolo, eliocopie, lucidi, plastici, fotografie, pannelli con fotografie, album fotografici, diapositive, videocassette in formato VHS, negativi su pellicola, lastre di vetro, brevetti, carteggio, rassegna stampa, opuscoli, riviste, estratti di articoli, raccolti e prodotti durante la vita professionale dei due ingegneri, per un totale di circa 130 metri di sviluppo lineare, relativo a un arco cronologico che va dal 1922 ai primi anni Duemila

di proprietà di Aldo Romaro (CF: RMRLDA58D19G224O), Chiara Romaro (CF: RMRCHR63R62G224T), Margherita Romaro (CF: RMRMGH61T67G224H)

detenuto da Aldo Romaro (CF: RMRLDA58D19G224O), Chiara Romaro (CF: RMRCHR63R62G224T), Margherita Romaro (CF: RMRMGH61T67G224H)

conservato in via Aureliana 2 – 35036 Montegrotto Terme (PD) e in via Dimesse 11 – 35122 Padova

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni in considerazione della sua importanza per gli studi della tecnica dei materiali applicati all'edilizia, per il numero e la varietà degli ambiti di applicazione delle competenze tecniche dei due ingegneri nell'ambito dei calcoli di strutture metalliche, per l'originalità delle soluzioni di trasporto e montaggio di strutture metalliche progettate dai due professionisti, per la scienza dei materiali, delle costruzioni ingegneristiche e architettoniche. L'archivio è riconosciuto come rilevante, inoltre, per gli studi sulla storia delle fonti per l'architettura e l'ingegneria, in quanto insieme integro e continuo per tutta la vita professionale dei due ingegneri, a coprire nel suo insieme un arco



temporale ampio e cruciale per lo sviluppo delle tecniche di costruzione (1922 – 2000 circa, verificabile anche grazie al confronto con i manufatti realizzati sia in Italia che nel mondo. Non da ultimo, si evidenzia come entrambi i professionisti abbiano interagito con realtà industriali e professionali di rilievo per la ricerca scientifica e tecnologica, ambito quest'ultimo in cui Giorgio Romaro aveva intrecciato relazioni accademiche nel territorio veneto, con importanti riflessi per le realtà nazionale e internazionale.

Notifica in particolare a Aldo Romaro, Chiara Romaro, Margherita Romaro, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico e bibliografico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico e bibliografico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele, 22 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente ai destinatari di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive

modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

VENEZIA

10 APR 2019



IL SOSTITUTO SUPPLENTE DEL DIRIGENTE

Giusta nota DGA n. 6253 del 26 marzo 2019

Dott.ssa Cristina Roberta Tommasi

Cristina R. Tommasi